

# **Contratto per l'affidamento del servizio di compilazione e trasmissione all'ARDISS delle attestazioni ISEE necessarie alla determinazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE richiedenti le prestazioni agevolate per il diritto allo studio per l'Anno accademico 2017/2018**

L'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, d'ora innanzi denominata "ARDISS", con sede legale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, C.F./P.IVA 01241240322, rappresentata dalla dott.ssa CINZIA CUSCELA, giusta Decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2016, n. 0163/Pres. e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, d'ora innanzi denominato "Contraente", con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CAP. \_\_\_\_\_, iscritto al n. \_\_\_\_\_ del registro delle Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

## **PREMESSO CHE**

- gli enti regionali per il diritto allo studio universitario individuano le condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e non iscritti all'AIRE utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio)<sup>1</sup> e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) e ss.mm.ii.<sup>2</sup> (situazione economica all'estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);

<sup>1</sup> L' art. 8, comma 3 del D.Lgs 68/2012 dispone: " Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente."

<sup>2</sup> L'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013 dispone: " Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."

Il richiamato art. 7, comma 7 del D.Lgs 68/2012 dispone: " L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo

- per gli studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE trovano inoltre applicazione per quanto concerne l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e le procedure di selezione dei beneficiari, quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, giusta il richiamo di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012<sup>3</sup> e, nella misura in cui afferiscano alla fattispecie, le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 1 giugno 2016, n. 146 (Regolamento revisione Isee. Modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione), nonché la legge 26 maggio 2016, n. 89 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca e ogni ulteriore normativa cogente in materia.

- il \_\_\_\_\_ ha fatto pervenire in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ la dichiarazione inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1: Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di informazione, compilazione e trasmissione all'ARDISS delle attestazioni ISEE che non possono essere inserite e conservate nella banca dati INPS in quanto riferite a studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE, richiedenti le prestazioni agevolate per il diritto allo studio per l'A.A. 2017/2018.

Il servizio viene reso presso tutte le sedi autorizzate dal Contraente e da questi indicate in sede di manifestazione di interesse al presente affidamento e il cui elenco fa parte integrante del presente contratto.

Ciascuna delle sedi si impegna a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta cui farà riferimento l'ARDISS, individuato all'atto della manifestazione di interesse.

#### **Art. 2: Descrizione delle attività oggetto del contratto**

Il Contraente effettuerà il servizio di informazione agli studenti relativamente all'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e quello di compilazione e trasmissione all'ARDISS delle relative attestazioni ISEE.

Il servizio riguarderà gli studenti non residenti in Italia e non iscritti all'AIRE richiedenti i benefici dell'ARDISS o altre prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che non possono essere inserite e conservate nella banca dati Inps.

---

*integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8."*

<sup>3</sup> l'art. 8, comma 5 del medesimo D.Lgs 68/2012 precisa che, nelle more dell'adozione di apposito decreto attuativo, restano in vigore le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 relativi ai requisiti di reddito e di condizione economica: " *Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica*".

Per tali studenti si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, giusta il richiamo di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012.

Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi del 2015 e ai patrimoni del 2016.

Per lo studente non residente in Italia verrà effettuato un unico calcolo in analogia all'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sulla base dei documenti completi previsti dalla vigente normativa.

Il Contraente si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che ne faranno richiesta, quindi senza chiedere alcun compenso agli stessi.

Agli studenti sarà fornita una copia cartacea dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Il Contraente garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'ARDISS relativa all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

1. almeno una sede aperta al pubblico nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità;
3. disponibilità di un responsabile in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
4. indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'ARDISS;
5. disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, compresa la trasmissione dei dati;
6. messa a disposizione dell'ARDISS dell'elenco delle proprie sedi autorizzate, con relative ubicazioni, contatti telefonici, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
7. trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.);
8. ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

### **Art. 3: Periodo di ricevimento degli studenti**

Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE oggetto del presente contratto, il Contraente si impegna a ricevere gli studenti dal primo giorno utile successivo alla data di stipula del contratto fino al 6 ottobre 2017, previo appuntamento telefonico che potrà essere concordato a partire dall'attivazione del servizio. Dal 6 ottobre 2017 e fino alla scadenza del presente contratto il Contraente si impegna a ricevere - su appuntamento - i soli studenti inviati dall'ARDISS.

### **Art. 4: Trasmissione dei dati all'ARDISS**

Il Contraente provvede a trasmettere all'ARDISS tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare tramite file xml e rispettando le specifiche (DTD) attualmente previste dall'INPS.

I dati relativi agli ISEE dovranno essere trasmessi in 5 tranches entro le seguenti date:

- 04/08/2017 (per le attestazioni elaborate entro il 31/07/2017);
- 11/09/2017, (per le attestazioni elaborate entro il 05/09/2017);
- 11/10/2017 (per le attestazioni elaborate entro il 06/10/2017);
- 08/11/2017 (per le attestazioni elaborate entro il 30/10/2017);
- 16/01/2018 (per le attestazioni elaborate entro il 31/12/2017).

I file dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [ardiss@certregione.fvg.it](mailto:ardiss@certregione.fvg.it) e dovranno risultare di dimensioni inferiori a 5 MB ciascuno.

La trasmissione dei dati all'ARDISS sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta individuato nel soggetto indicato all'atto della manifestazione di interesse. Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate all'atto della manifestazione di interesse tutte le informazioni comunicate dall'ARDISS.

In caso di richiesta dell'ARDISS il Contraente si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei.

#### **Art. 5: Corrispettivo**

Per le attività di cui alla presente contratto l'ARDISS si impegna a corrispondere il corrispettivo di € 17,50 (diciassette/50), oltre IVA, per ciascun ISEE elaborato e trasmesso relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario redatte ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 68/2012.

#### **Art. 6: Modalità di pagamento**

Il Contraente emetterà nei confronti dell'ARDISS n. 2 fatture elettroniche.

Alle fatture dovrà essere allegato l'elenco analitico delle attestazioni ISEE rilasciate e trasmesse telematicamente, nonché i nominativi degli studenti richiedenti.

Il Contraente dovrà trasmettere le fatture distinguendo tra il servizio erogato a favore degli studenti afferenti alla sede di Trieste ovvero a favore degli studenti afferenti alla sede di Udine:

- il codice univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica per gli studenti facenti capo alla sede di Trieste è il seguente: XBGGHK;
- il codice univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica per gli studenti facenti capo alla sede di Udine è il seguente: 9089OT.

Il pagamento da parte dell'ARDISS avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e del correlato riscontro di conformità della prestazione contrattuale, previa acquisizione del DURC, con esito regolare.

I pagamenti avverranno mediante accredito sul c/c bancario acceso presso la Banca \_\_\_\_\_ - IBAN \_\_\_\_\_ come dichiarato dal Contraente, a ciò venendo autorizzata l'ARDISS, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.

#### **Art. 7: Copertura assicurativa**

Il Contraente garantisce, tramite idonea polizza assicurativa che produrrà in copia all'ARDISS, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui al presente contratto.

Il Contraente si impegna a tenere indenne e a manlevare l'ARDISS da ogni responsabilità risarcitoria.

#### **Art. 8: Obblighi dell'ARDISS**

L'ARDISS si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal Contraente e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione.

#### **Art. 9: Trattamento dei dati personali**

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolar modo

con riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Il Contraente si impegna ad assumere tutte le iniziative e le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.

Il Contraente si impegna altresì a rendere noto all'interessato che i dati documentati sono trattati dall'ARDISS per le finalità previste dal presente contratto ed eventualmente trasmessi agli altri enti preposti all'erogazione di altre prestazioni agevolate per il diritto allo studio di cui lo studente abbia fatto richiesta.

#### **Art. 10: Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità di un anno dalla data della stipula.

#### **Art. 11: Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Contraente assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari) al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in questione, ivi compresi quelli di comunicazione, entro 7 (sette) giorni, di ogni eventuale variazione che dovesse intercorrere rispetto a quanto già dichiarato con comunicazione dd. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ – prot. ARDISS n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, agli atti.

Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ARDISS ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporta le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata e inoltre, il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della medesima Legge 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto;

#### **Art. 12: Risoluzione**

In caso di grave e reiterato inadempimento di una delle parti, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

#### **Art. 13: Registrazione del contratto e spese del contratto.**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Ai sensi degli artt. 62 del RD 827/1924 e 139 del DPR 207/2010, ogni ulteriore spesa inerente il presente contratto (imposta di bollo, rilascio di copia, etc.) sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Si richiama il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e si richiama specificamente il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24/02/2015 (pubblicato nel BUR dd.11/03/2015), quest'ultimo da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato. In ottemperanza dell'articolo 2 del Codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dal Contraente. Il Contraente

garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione, prendano visione del codice di comportamento di cui sopra.

L'ARDISS ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.

Si precisa inoltre che codesto Contraente non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ARDISS, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le violazioni di dette disposizioni comportano la nullità del presente contratto.

Si informa altresì che è fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Art. 15: Foro competente**

Per eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Trieste.

Per il Contraente

Il legale rappresentante

---

*(sottoscritto digitalmente)*

Per l'ARDISS

Il Direttore Generale  
dott.ssa Cinzia CUSCELA

---

*(sottoscritto digitalmente)*

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 11 e 15.

Per il Contraente

Il legale rappresentante

---

*(sottoscritto digitalmente)*

Per l'ARDISS

Il Direttore Generale

dott.ssa Cinzia CUSCELA

---

*(sottoscritto digitalmente)*